





Roma, 13 gennaio 2025

PU00013/2025/SG

Ai Segretari generali regionali e territoriali Ai coordinatori nazionali funzioni centrali

Oggetto: Legge di bilancio 2025 – Collocamento a riposo obbligatorio e facoltativo dei dipendenti pubblici

Care colleghe e cari colleghi,

la legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) all'articolo 1, commi 162 e seguenti, prevede alcune modifiche riguardanti la disciplina del collocamento a riposo obbligatorio e facoltativo dei dipendenti pubblici. In particolare:

- il comma 162 eleva il limite massimo di età per la permanenza in servizio dei dipendenti pubblici da 65 a 67 anni, facendolo coincidere con il requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia. Pertanto, dal 1° gennaio 2025, viene conseguentemente meno l'obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al compimento dei 65 anni di età, possono fruire del trattamento pensionistico anticipato essendo in possesso del relativo requisito contributivo (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini). Di conseguenza, i lavoratori che vogliono accedere alla pensione anticipata devono inoltrare apposita domanda. Si ricorda che in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. 79/1997, la liquidazione del TFS è differita di 24 mesi;
- conseguentemente il comma 164 abroga la facoltà per la pubblica amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro qualora il dipendente abbia maturato i requisiti di accesso alla pensione anticipata previsti dalla legge Fornero;
- il comma 165 introduce la possibilità per la pubblica amministrazione di concordare con il dipendente il trattenimento in servizio oltre il nuovo limite ordinamentale di 67 anni, fermo restando il limite massimo anagrafico di settanta anni. Tale possibilità, ammessa nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, deve basarsi sulla necessità della prosecuzione dell'utilizzo del personale interessato, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente risolvibili;
- il comma 166 modificato in sede di conversione in legge estende a tutti gli esercenti le professioni sanitarie disciplinate dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43, dipendenti del Servizio sanitario, la possibilità di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età. Tale possibilità, introdotta dall'art. 1 comma 164, l. 213/2023 era ammessa solo per i dirigenti medici e sanitari, nonché per gli infermieri del Servizio sanitario nazionale.





Anche se il superamento del collocamento a riposo obbligatorio d'ufficio costituisce una opportunità per le lavoratrici e i lavoratori che vogliano rimanere in servizio anche dopo i 65 anni (avendo maturato un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi se uomini o 41 anni e 10 mesi se donne), la Cisl Fp ritiene sbagliato applicare alle lavoratrici e ai lavoratori che invece fanno domanda per il pensionamento anticipato, il differimento di 24 mesi della liquidazione del TFS/TFR. A tale scopo, facendo seguito alle nostre numerose iniziative passate sul punto, abbiamo inviato una lettera al Ministro per la pubblica amministrazione per sollecitare l'avvio di una riflessione ed una richiesta di intervento per il superamento della disparità esistente nei tempi di liquidazione del TFS/TFR fra dipendenti pubblici e dipendenti privati. In allegato, oltre alla lettera inviata al Ministro vi trasmettiamo un volantino sintetico sul tema.

Fraterni saluti

Il Segretario Generale

Malurizio Petriscioli